

NORMATIVA EUROPEA

Direttiva del Consiglio Europeo, del 25.05.2009 n. 50

Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati all'interno della UE (European Blue Card).

La direttiva si pone l'obiettivo di facilitare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, armonizzando le condizioni del loro ingresso e soggiorno nell'Unione europea.

Si tratta non soltanto di potenziare la competitività nel contesto della strategia di Lisbona, ma anche di limitare la fuga dei cervelli. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo in settori che soffrono di carenze di risorse del personale.

La Direttiva prevede procedure che faciliteranno l'accesso al mercato del lavoro e attribuiranno, ai titolari, una serie di diritti socio economici e condizioni più favorevoli per ricongiungimenti e spostamenti nell'UE.

Ai lavoratori più qualificati che arrivano da paesi extraeuropei, verrà riservata una procedura veloce per accedere a un permesso chiamato "blue card".

§ Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- **qualifiche professionali superiori**, qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o, a titolo di deroga, se previsto dalla normativa nazionale, attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiore e pertinente nella professione o nel settore specificati nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;
- **titoli di istruzione superiore**, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di formale qualificazione rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria, tale titolo di istruzione superiore è preso in considerazione a condizione che gli studi necessari per acquisirlo abbiano durata almeno triennale;
- **esperienze professionale**: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione.

§ Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di **validità della Carta blu UE**, che è compreso **tra uno e quattro anni**.

Se il contratto di lavoro copre un tempo inferiore a tale periodo, la Carta blu UE è rilasciata o rinnovata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi, consentiti per la ricerca di una nuova occupazione.

§ Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare:

- ad entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la carta blu UE;
- a far valere i diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

§ I criteri di ammissione a norma della presente direttiva sono :

- un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno un anno nello Stato membro interessato;
- un documento valido di viaggio;
- per le professioni non regolamentate, i documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l'attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro disciplinati dalla legge nazionale;
- disporre o, se previsto dalla legge nazionale, avere fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso; siti
- non è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.

§ Per quel che riguarda le quote di ammissione La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare la quota di ammissione di cittadini di paesi terzi che fanno ingresso nel suo territorio al fine di svolgere lavori altamente qualificati.

§ Dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro quale titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari possono spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato ai fini di un'attività lavorativa altamente qualificata, previa autorizzazione dello Stato membro di destinazione.

- In caso di rifiuto di rilascio di Blue Card da parte del secondo Stato, il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE i suoi familiari. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso dell'esame della domanda.

§ La revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE avviene nei seguenti casi:

- se ottenuta in maniera fraudolenta;
- quando il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dalla presente direttiva;
- per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
- qualora il titolare della Carta blu UE non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale dello Stato;
- **la disoccupazione** non costituisce per sé un motivo di revoca di una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità della Carta blu UE.

§ Diritti

- I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu per quanto concerne, soprattutto, a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il

licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

- le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni particolari che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003.

§ Il titolare di Carta blu UE, è autorizzato a cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio della Comunità in quanto titolare di Carta blu UE;
- soggiorno legale ed ininterrotto per i due anni immediatamente precedenti alla presentazione della domanda quale titolare di Carta blu UE nel territorio dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso per soggiornate di lungo periodo – CE.

§ Familiari

Condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all'accesso dei coniugi al mercato del lavoro, costituiscono un elemento fondamentale di questa direttiva, che prevede:

- i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi, laddove siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare, al più tardi entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda;
- la durata della validità dei permessi di soggiorno per i familiari è uguale a quella dei permessi di soggiorno rilasciati ai titolari della Carta blu UE, purché il periodo di validità dei loro documenti di viaggio lo consenta;
- ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno necessari per l'acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo, possono essere cumulati periodi di soggiorno in diversi Stati membri;
- quando un titolare di Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro, e allorché la famiglia fosse già costituita nel primo Stato membro, i familiari sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo.

L' Italia e gli altri 26 Stati dell'Ue avranno adesso due anni per adeguarsi: entro il 19 giugno 2011 dovranno dotarsi di leggi che recepiscono la direttiva europea.